

IMPOSTE SUL REDDITO

La nuova disciplina dei riaddebiti tra dubbi e criticità

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Reddito di lavoro autonomo: novità e conferme

Scopri di più

La **disciplina fiscale dei riaddebiti** eseguiti analiticamente da parte dei professionisti al proprio committente per spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico è forse l'esempio più rilevante di quella che potremmo chiamare "una **novità legislativa tormentata**", **oggetto di modifiche e ripensamenti continui in un arco temporale di 6 mesi**. Varie sono le modifiche intervenute sul testo originario previsto dal D.Lgs. n. 192/2024, e naturalmente mutamenti così frequenti e ripetuti, in tempi ristretti, creano **incertezze e confusioni**. In questo panorama già complesso si inseriscono ulteriori dubbi sia **sull'ambito oggettivo del termine riaddebito**, sia sul piano soggettivo, dove ancora attendiamo di sapere se i **professionisti in regime forfettario debbano essere considerati un "corpo" a parte rispetto alla platea dei professionisti ordinari**.

Ma andiamo con ordine.

Che fosse necessario un intervento di coordinamento normativo era emerso in modo plateale quando il Legislatore della Legge di bilancio ([Legge n. 207/2024, art. 1, comma 81, lett. b](#)) aveva previsto **l'obbligo del pagamento delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto in modalità tracciabile** inserendo un [comma 6-ter all'art. 54, TUIR](#), non considerando che quest'ultimo articolo era stato modificato qualche giorno prima dal D.Lgs. n. 192/2024, e che nella versione modificata esso prevedeva solo 3 commi. Inoltre, la Legge di bilancio aveva stabilito **l'indeducibilità di dette spese** condizionandola alla circostanza che esse **non fossero pagate in modalità tracciabile**, trascurando il fatto che queste stesse spese erano già state, in precedenza, definite indeducibili dall'[art. 54-ter, TUIR](#). In sostanza, è emerso che il Legislatore della Legge di bilancio **non conosceva le modifiche già approvate alla norma** che egli stesso voleva modificare. Un corto circuito dal quale si è usciti solo con l'[art. 1, D.L. n. 84/2025](#), che sistema la numerazione dei commi, e soprattutto stabilisce che **il mancato pagamento tracciato dei costi riaddebitati** (limitatamente a quelli sostenuti in Italia) **determina l'imponibilità del riaddebito stesso**. Questa previsione certamente stimolerà il professionista a eseguire pagamenti tracciabili, al fine di evitare sia l'imponibilità del riaddebito sia la ritenuta d'acconto su detto provento. Ma la penalizzazione non si ferma qui, poiché il **pagamento non tracciato dei costi comporta l'indeducibilità degli stessi** dal reddito professionale ex [art. 54-septies, comma 6-bis](#) (aggiunto appunto dal D.L. n. 84/2025), il che delinea uno **scenario**

eccessivamente penalizzante ed evocativo del divieto di doppia tassazione.

Venendo nel concreto all'ambito oggettivo dei rimborsi detassati, l'[art. 54, comma 2, lett. b\)](#), cita le **ipotesi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto**. Già in questo elenco occorrerebbe capire la **differenza tra viaggio e trasporto**, nel senso che si potrebbe, in prima battuta, affermare che la **nozione di viaggio è più ampia di quella di trasporto**, comprendendo anche spese che non sono specificamente afferenti allo spostamento fisico del professionista. Tuttavia, tali "altre spese" **non possono essere quelle di vitto e alloggio**, poiché esse sono specificamente citate a parte, quindi **deve trattarsi di altro**. Viene da pensare, anzitutto, ai **costi di parcheggio, lavanderia e altri simili**, ma qui entra in scena l'interpretazione restrittiva contenuta in vari documenti della prassi ufficiale. Tali pronunce sono individuabili nella disciplina del reddito da lavoro dipendente in cui, da sempre, l'[art. 51, comma 5](#), cita le stesse voci di costo sopra elencate, qualificandole **rimborsi detassati per il lavoratore in trasferta** se il rimborso stesso è richiesto in **forma analitica e non forfettaria**. Ebbene in relazione alle 4 voci di costo in oggetto (vitto, alloggio, viaggio e trasporto), sia la [circolare n. 326/1997](#), sia la più recente [risposta di consulenza giuridica n. 5/E/2019](#), sono concordi nell'affermare che **le spese di parcheggio, lavanderia, ecc., sono altro rispetto alle spese di viaggio e trasporto**. Così, letteralmente, afferma la risposta citata: «*Con circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 par. 2.4.1 sono state ricomprese tra le "altre spese (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio (...))" ... a titolo di esempio, quelle relative alla "lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance etc. (...)*».

Questa tesi appare decisamente **opinabile per 2 motivi**:

- sembra oltremodo **restrittivo non considerare come correlate al trasporto le spese di parcheggio** che sono comunque ancillari allo spostamento fisico del professionista;
- se spesa di parcheggio, lavanderia e simili non sono ricomprese nella nozione di viaggio, **qual è il distinguo tra viaggio e trasporto ?**

Altro tema che si presenta nella applicazione pratica dell'[art. 54, comma 2, lett. b\)](#), è tradurre in casi concreti le **spese di trasporto**. In particolare, lo **spostamento eseguito dal professionista con utilizzo dell'auto propria e rimborsato dal committente sulla base delle tariffe ACI**, può essere considerato come **rimborso analitico**?

Da una parte, a favore della risposta positiva al quesito, si pone un ragionamento elementare: perché il professionista dovrebbe essere obbligato a servirsi di mezzi pubblici per eseguire uno spostamento, **quando potrebbe utilizzare l'auto propria**? Il rimborso al puro costo, quindi, analitico e senza ricarico, fiscalmente prende il **nome di tariffe ACI**; basti ricordare un passaggio molto noto della [circolare n. 326/1997](#) che, in relazione a un testo normativo uguale a quello del succitato [art. 54, TUIR](#), afferma «*i rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, quelli delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, non concorrono a formare il reddito*».

Quindi, sembrerebbe di poter dire che è **spesa di trasporto analitico anche il rimborso chilometrico secondo tariffe ACI**, ma questa conclusione andrebbe opportunamente



confermata dalla prassi dell'Agenzie delle Entrate, poiché sussiste un argomento non trascurabile che deporrebbe per la tesi contraria, e cioè che **la non imponibilità dei rimborsi analitici è correlata all'inutilità della tassazione e della operazione di ritenuta d'acconto** nella misura in cui vi sia la deducibilità, per uguale importo, del costo. Ma nel caso del costo sostenuto per l'impiego del proprio veicolo, il **professionista non opera una deducibilità integrale**, bensì limitata dall'[art. 164, TUIR](#), il che pone **oggettivi dubbi sulla equazione rimborso chilometrico tariffe ACI/ rimborso analitico detassato**.